



L'ASSENZA DEL LAVORATORE AL CONTROLLO DI MALATTIA PUO' RITENERSI GIUSTIFICATA DALLA NECESSITA' DI ASSISTERE AFFETTIVAMENTE LA MADRE RICOVERATA IN OSPEDALE
Dovere di solidarietà (Cassazione Sezione Lavoro n. 5718 del 9 marzo 2010, Pres. Sciarelli, Rel. Morcavallo).

Luca G., lavoratore dipendente, si è assentato dal lavoro per malattia dal 3 novembre 2001, per circa quindici giorni. Nel primo giorno di malattia è risultato assente alla visita di controllo effettuata in fascia oraria di reperibilità. Egli si è giustificato affermando di aver lasciato la propria abitazione per recarsi presso il centro di riabilitazione ove era ricoverata sua madre, in coincidenza con l'orario della visita dei famigliari, e di essere rientrato a casa in ritardo a causa di un blocco del traffico.

L'Inps non ha accolto la giustificazione, rilevando che presso il centro ove era ricoverata la madre del lavoratore esisteva personale infermieristico specializzato idoneo ad assisterla; conseguentemente l'Istituto ha negato al lavoratore l'indennità di malattia del primo giorno di assenza fino ai dieci giorni successivi.

Luca G. ha chiesto al Tribunale di Firenze di dichiarare illegittimo il provvedimento dell'INPS in quanto la sua assenza al controllo doveva ritenersi giustificato della necessità di assistere la genitrice che era stata ricoverata per esigenze di riabilitazione a seguito di un delicato intervento di cardiocirurgia.

Il Tribunale ha rigettato la domanda in quanto ha ritenuto che l'Inps abbia correttamente motivato il diniego dell'indennità. Questa decisione è stata riformata, in grado di appello, dalla Corte di Firenze la quale, accertata la veridicità delle circostanze addotte del lavoratore, ha ritenuto che egli fosse tenuto ad assistere la madre e pertanto ha riconosciuto il suo diritto a percepire l'indennità di malattia.

L'Inps ha proposto ricorso per cassazione affermando che il giusto motivo idoneo a giustificare l'assenza alla visita medica domiciliare di controllo durante le fasce orarie di reperibilità deve essere connotato dagli estremi della necessità e non anche da un'apprezzabile utilità, anche morale.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 5718 del 9 marzo 2010, Pres. Sciarelli, Rel. Morcavallo) ha rigettato il ricorso.

Il lavoratore assente dal lavoro per malattia - ha affermato la Corte - ove deduca un giustificato motivo della non reperibilità alla visita domiciliare di controllo, deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante le previste fasce orarie, pur senza necessariamente integrare una causa di forza maggiore, costituisca, al fine della tutela di altri interessi, una necessità determinata da situazioni comportanti adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità; in particolare, l'assenza alla visita di controllo, può essere giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, secondo un accertamento riservato al giudice del merito.

Nella specie - ha osservato la Corte - la situazione adottata dal lavoratore, e accertata dalla sentenza impugnata, configura un'esigenza di solidarietà e di vicinanza familiare (consistita, in particolare, nell'assistenza alla propria madre, ricoverata in un centro specialistico di riabilitazione e priva di altro sostegno morale in quanto divorziata e senza altri familiari), senz'altro meritevole di tutela nell'ambito dei rapporti etico-sociali garantiti dalla Costituzione (art. 29 Cost.).

Quanto alla oggettiva indifferibilità della presenza del lavoratore, durante l'orario di reperibilità - ha rilevato la Corte - si tratta di circostanza pacificamente acquisita in base all'accertamento compiuto in giudizio, essendo emerso che il lavoratore si era recato presso il centro di riabilitazione, ove era ricoverata la madre, in coincidenza con l'orario delle visite dei familiari ed era rientrato in ritardo al proprio domicilio a causa di un blocco del traffico stradale; tali circostanze, peraltro - ha affermato la Corte - non sono specificamente contestate dall'Istituto ricorrente, che insiste sulla "non cogenza" della presenza di Luca G. presso la struttura sanitaria in ragione della esistenza, presso quest'ultima, di personale infermieristico specializzato, non considerando, però, che la valutazione della indifferibilità va effettuata in relazione all'esigenza di sostegno morale e di vicinanza alla propria madre, adottata dal lavoratore e correttamente rilevata nella sentenza impugnata.